



**Corte di giustizia tributaria di secondo grado Puglia Taranto, Sez. XXIX, Sent., (data ud. 13/06/2023) 25/07/2023, n. 2293**

**IPOTECA**

**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI PUGLIA  
SEZ. STACCATA DI TARANTO  
VENTINOVESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori;

FORLEO LUIGI - Presidente

RIPA VINCENZO - Relatore

POLIGNANO ANTONIO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 914/2018 depositato il 05/03/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 1468/2017 Sez;4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO

contro:

(...)

difeso da:

(...)

proposto dall'appellante:

AG ENTRATE - RISCOSSIONE - TARANTO

difeso da:

(...)

Atti impugnati:

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...) IRPEF-ALTRO 2008

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...) IRPEF-ALTRO 2009

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...) IVA-ALTRO 2008

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...) IVA-ALTRO 2009

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...) IVA-ALTRO 2010

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...) IRAP 2009

**Svolgimento del processo**

(...) aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei confronti di Equitalia Servili di Riscossione Spa avverso l'iscrizione ipotecaria n. (...), comunicatagli con notifica in data 30.11.2016, che aveva a base presunti crediti tributari portati dai titoli analiticamente indicati nell'allegato "dettaglio del debito".

Premetteva di aver ricevuto una precedente identica comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria che aveva tempestivamente impugnato innanzi alla CTP dando adito al giudizio n. 2035/2016 RG. Lamentava l'illegittimità della reiterazione della misura cautelare, l'omessa notifica della comunicazione preventiva di Iscrizione ipotecaria, la mancanza di titolo ad azionare i crediti tributari in quanto già azionati in precedenti pignoramenti presso terzi, l'illegittima esecuzione di presunti titoli esattivi precedentemente sospesi, l'annullamento dei titoli per mancato riscontro ad istanza ex L. n. 228 del 2012, l'omessa notifica degli atti pregressi e l'intervenuta decadenza / prescrizione delle avverse pretese, la mancata allegazione delle cartelle, il difetto di motivazione, la mancanza di presupposto cautelare, la sproporzione della garanzia ipotecaria, la omessa allegazione della nota di trascrizione, la carente motivazione in ordine ai criteri di calcolo degli interessi e dei compensi della riscossione, l'illegittimità di talune spese della riscossione. Si costituiva in giudizio parte resistente ed eccepiva il difetto di giurisdizione in ordine ai crediti di competenza del giudice ordinario, l'omessa impugnazione nei termini delle cartelle sottostanti l'atto opposto nonché l'infondatezza degli altri motivi proposti con il ricorso introduttivo. La adita CTP, con sentenza n. 1463/2017 depositata in segreteria in data 6-7-2017, accoglieva il ricorso e compensava le spese avendo ritenuto illegittima la duplicazione dell'atto impugnato, senza revoca di quello precedentemente emesso, ed avendo rilevato che l'ente creditore non aveva dato riscontro nel termine prescritto alla istanza di autotutela proposta dal contribuente per cui ne era conseguito l'annullamento di diritto delle cartelle ai sensi del comma 540 L. n. 228 del 2018, Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata alle società del Gruppo Equitalia, ed ha preliminarmente lamentato l'omessa pronuncia della CTP sulla eccezione di difetto di giurisdizione in ordine ai titoli sottoposti alla giurisdizione del G. O. analiticamente indicati nel ricorso. Ha inoltre contestato che la notifica della identica iscrizione ipotecaria avesse comportato l'accensione di una nuova ipoteca sullo stesso immobile e che ricorressero nel caso di specie le condizioni per l'applicazione della L. n. 225 del 2012 e per l'annullamento delle cartelle in conseguenza dell'omesso riscontro da parte dell'ente creditore all'istanza proposta dal contribuente ai sensi della stessa legge.

Si è costituito il contribuente ed ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello perché proposto a mezzo di difensore esterno ed ha contestato la fondatezza degli avversi motivi. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità del 2° motivo di appello, concernente l'asserita accensione di nuova ipoteca, trattandosi di nuova contestazione non sollevata in primo grado e pertanto preclusa in appello ai sensi dell'art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992. Ha contestualmente proposto appello incidentale in relazione ai capi della sentenza in cui il Giudice di primo grado aveva disatteso e/o dichiarato assorbiti i motivi ed eccezioni del ricorso introduttivo che ha specificamente ribadito nelle controdeduzioni. Con successive note illustrative ha ulteriormente argomentato e chiarito le proprie posizioni, soffermandosi in primo luogo sulla illegittimità/nullità della iscrizione ipotecaria per assenza del presupposto preavviso di ipoteca e passando in rassegna gli ulteriori motivi esposti in primo grado e ribaditi in appello.

### **Motivi della decisione**

All'esito di pubblica udienza rileva previamente il Collegio che le contestazioni relative alle ventitré cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria impugnata aventi ad oggetto contributi previdenziali INPS ed INAIL e recupero di multe e ammende, analiticamente indicate nelle pagine 4 e 5 del ricorso in appello, contestazioni non limitate, diversamente da quel che sostiene il contribuente, a vizi propri della Iscrizione ipotecaria, sono in effetti sottratte alla giurisdizione del giudice tributario essendo assoggettate, a seconda della causa del credito, a quella del Giudice del Lavoro (contributi INPS e

---

INAIL) e del Tribunale ordinario territorialmente competente (recupero multe e ammende) cosicché per queste va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.

Quanto al resto della controversia sottoposta alla giurisdizione del Giudice Tributario, va esaminata innanzitutto la questione con la quale il contribuente, a fondamento del proprio appello incidentale, ha denunciato, ribadendo la contestazione già sollevata in primo grado, la violazione e falsa applicazione dell'art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973, l'esito della quale potrebbe già portare alla definizione del giudizio. A fronte della denunciata mancanza del preavviso di ipoteca, Equitalia Servizi di Riscossione Spa aveva opposto nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo l'avvenuta regolare notifica, prima dell'accensione di Ipoteca, della relativa comunicazione preventiva, rinviando genericamente alla documentazione allegata allo stesso atto.

Il Collegio non ha tuttavia rinvenuto, né nella documentazione prodotta in primo grado né in quella allegata al ricorso in appello, alcun atto con i requisiti previsti dal comma 2-bis dell'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973. Il mancato assolvimento dell'onere di notificare il preavviso d'ipoteca, o la sua mancata prova, va sanzionato con la nullità dell'iscrizione ipotecaria, conformemente a condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. nn. 19667 e 19668 del 2014; Cass. n. 23875/2015; Cass. n. 13115/2016; Cass. n. 5577/2019) che ravvisa nell'inadempienza dell'Agente della Riscossione la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e l'inibizione del reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa della parte.

Va pertanto accolto il primo dei motivi dell'appello incidentale proposto con conseguente assorbimento dei restanti motivi dello stesso appello incidentale e di quello principale. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Puglia - 29a sezione di Taranto, definitivamente pronunciandosi sugli appelli proposti dalle parti, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell'A.G.O., relativamente alle ventitré cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria in contestazione aventi ad oggetto contributi previdenziali INPS ed INAIL e recupero di multe e ammende, analiticamente indicate da Agenzia delle Entrate - Riscossione nelle pagine 4 e 5 dell'atto di appello, ed accoglie l'appello incidentale per le ragioni di cui alla parte motiva. Spese compensate.

### **Conclusione**

Taranto, il 13 giugno 2023.